

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**, del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito 16 settembre 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MARTINETTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONIO ROSATI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), PIETRO FRONTINI (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONELLA MASTRELLA (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO - (nota n. 12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015).

Il deferimento

Il calciatore Daniele Martinetti, tesserato per l'AS Varese 1910 Spa nella stagione sportiva 2012/2013, con lettera datata 31 luglio 2014 notiziava la Procura Federale che nel corso della suddetta stagione aveva subito un grave infortunio, che lo aveva costretto ad interrompere l'attività agonistica e che la Società, nonostante fosse stata più volte sollecitata, non gli aveva comunicato né gli estremi della polizza assicurativa, di natura obbligatoria, né tanto meno aveva denunciato il sinistro alla propria assicuratrice; evidenziava altresì che la Società neppure gli aveva rimborsato le spese mediche occorse per gli interventi chirurgici, a cui era stato costretto a sottoporsi in ragione dell'infortunio e da lui stesso sostenute.

Il Martinetti, con altra lettera di pari data, informava la Presidenza Federale che aveva promosso contro la Società un'azione giudiziale, consistita nel ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Varese per la condanna della Società medesima al rimborso di dette spese mediche ed al risarcimento del danno.

La Procura Federale, aperto il consequenziale procedimento ed esperite le relative indagini, dava atto che la Società AS Varese 1910 Spa, nella stagione sportiva 2012/2013,

sotto la Presidenza del Sig. Antonio Rosati e con il Sig. Eustacchio Vincenzo Montemurro quale Direttore Generale, non aveva rinnovato la polizza obbligatoria infortuni per i calciatori afferente il periodo 28 febbraio 2013/30 giugno 2013; che la Società aveva utilizzato per due partite ufficiali di campionato e per una partita amichevole il calciatore Martinetti in pendenza di una prescrizione medica attestante una prognosi di riposo del calciatore di giorni trenta; che la partita amichevole del 16 gennaio 2013 era stata disputata con la Società Anziolavinio ed era stata arbitrata da arbitri non appartenenti all'AIA; che il calciatore Martinetti aveva in effetti adito il Giudice del Lavoro di Varese senza aver conseguito la preventiva autorizzazione dalla FIGC.

La Procura Federale, chiuse le indagini, in data 22 giugno 2015 deferiva a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale i Signori Daniele Martinetti, Vincenzo Eustacchio Montemurro, Antonio Rosati, Pietro Frontini ed Antonella Mastrella, ai quali contestava:

1°) a Martinetti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'AS Varese 1910 Spa, la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 15 commi 1 CGS, 30 commi 2 e 4 dello Statuto, per aver citato in giudizio la Società AS Varese 1910 Spa senza aver avuto la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, dal calciatore non richiesta;

2°) a Montemurro, all'epoca dei fatti amministratore delegato e direttore generale della Società AS Varese 1910 Calcio Spa, la violazione:

a) art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 45 NOIF, 36 commi 1 e 2 Statuto LNP Serie B, 16 Accordo Collettivo tra FIGC, LNP Serie B ed AIC del 21.12.2011 in attuazione dell'art. 4 Legge n. 91/1981, nonché della Circolare LNP serie B n. 2 del 18 luglio 2012, per aver omesso di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei propri calciatori tesserati nel periodo 28 febbraio/30 giugno 2013;

b) artt. 1 bis comma 1 CGS e 43 NOIF, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Martinetti nelle gare di campionato Serie B del 22 e 26 gennaio 2013 e nella gara amichevole del 16 gennaio 2013 con la Società Anziolavinio, nonostante che lo stesso fosse privo di valida certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, nonché per avere omesso ogni controllo in ordine a detta idoneità in conseguenza dell'infortunio subito dal Martinelli in data 30 dicembre 2012 durante la gara del Campionato di Serie B Ascoli – Varese;

b) art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 32 Statuto LNP Serie B, per avere consentito lo svolgimento in data 16 gennaio 2013 della gara amichevole Anziolavinio – Varese senza la preventiva autorizzazione degli Organi Federali, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all'AIA;

3°) a Rosati, all'epoca dei fatti Presidente del C.d. A. con poteri di rappresentanza della Società AS Varese Calcio 1910 Spa, la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 45 NOIF, art. 36 commi 1 e 2 Statuto LNP Serie B, art. 16 Accordo Collettivo tra FIGC, LP Serie B ed AIC del 21.12.2011 in attuazione dell'art. 4 Legge n. 91/1981, nonché della Circolare LNP Serie B n. 2/2012, per avere omesso di sottoscrivere la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni dei calciatori tesserati nel periodo 28 febbraio / 30 giugno 2013;

4°) a Frontini, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa, la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 43 NOIF in relazione all'art. 66 comma 4 NOIF, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Martinetti nelle gare di Campionato di Serie B del 22 e 26 gennaio 2013, nonostante che lo stesso risultasse momentaneamente privo di valida certificazione medica di idoneità all'attività sportiva;

5°) alla Mastrella, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Anziolavinio, la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 34 comma 1 regolamento LND ed al CU n. 1 Dipartimento Interregionale LND 1 luglio 2013, per avere consentito lo svolgimento in data 16 gennaio 2013 della gara amichevole Anziolavinio – Varese senza la preventiva autorizzazione degli Organi Federali, facendo arbitrare la stessa da arbitri non appartenenti all'AIA;

6°) a Società AS Varese 1910 Spa, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS;

7°) a Società ASD Anziolavinio, la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS. Si dava atto nel deferimento che nei confronti del Sig. Fabrizio Castori, all'epoca dei fatti tesserato della Società AS Varese 1910 Spa con qualifica e mansioni di allenatore, si procedeva con separato provvedimento ai sensi dell'art. 39 comma 2 Regolamento Settore Tecnico.

Il Calciatore Martinetti nel corso della fase del procedimento innanzi la Procura Federale, faceva pervenire all'Organo inquirente una memoria difensiva, a mezzo della quale deduceva di essere stato indotto ad adire il giudice ordinario per responsabilità della Società Varese, che lo aveva costretto a giocare nonostante le sue menomazioni fisiche e per di più non aveva dato seguito alle sue reiterate richieste di avvalersi della obbligatoria copertura assicurativa, lasciando così intendere che tale copertura assicurativa non fosse esistente e che il proprio contratto individuale di prestazione sportiva non conteneva la clausola compromissoria, di guisa che la controversia ben poteva essere demandata al giudice ordinario, giusto il sedimentato orientamento del Collegio Arbitrale Lega Professionisti Serie B, che, in più circostanze, aveva opinato che, in mancanza della clausola compromissoria all'interno del contratto individuale, non erano riconducibili all'arbitrato tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto.

Concludeva l'esponente per il proprio totale proscioglimento, non senza aver evidenziato che il ricorso al giudice del lavoro era reso improcrastinabile dalla oramai prossima scadenza dei termini per la sua proposizione.

Anche il Castori faceva pervenire all'Organo inquirente una memoria difensiva, che tuttavia viene stralciata dagli atti del presente procedimento, sussistendo la competenza a decidere del Settore Tecnico.

Nulla veniva eccepito e dedotto dagli altri deferiti.

Fissata la data della discussione del deferimento innanzi questo Tribunale, il calciatore Martinetti ha inviato una ulteriore memoria difensiva, anch'essa finalizzata, come la precedente, al proscioglimento.

Il patteggiamento

Alla riunione del 23.7.2015 i Signori Vincenzo Eustachio Montemurro, Pietro Frontini con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 11.9.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Vincenzo Eustachio Montemurro e Pietro Frontini hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS: ["- pena base per il Sig. Vincenzo Eustachio Montemurro, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); - pena base per il Sig. Pietro Frontini, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti"

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con l'applicazione delle seguenti sanzioni: Martinetti Daniele squalifica di 4 (quattro) giornate, Rosati Antonio inibizione di mesi 6 (sei), Mastrella

Antonella inibizione di giorni 45 (quarantacinque), Società AS Varese 1910 Spa ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila), Società ASD Anziolavinio ammenda di € 3.000,00 (euro tremila).

Nessuno è comparso per i deferiti, dai quali non è pervenuta alcuna difesa.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.

I motivi della decisione

L'art. 30 comma 4 Statuto prevede che "il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia" e che "ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali".

Non è contestata la circostanza che il calciatore Martinetti è ricorso alla giurisdizione statale senza richiedere l'autorizzazione della Federazione.

Tuttavia, risulta dagli atti che alla data del 25 giugno 2014 di deposito del ricorso del Martinetti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Varese lo stesso non era più tesserato sin dal 30 giugno 2013, sicché egli non era obbligato al rispetto del vincolo di giustizia, che sarebbe stato sussistente ove il tesseramento fosse stato mantenuto.

Siffatto convincimento supera l'assunto del deferito di essere ricorso senza indugio al giudice del lavoro per il pericolo imminente della decadenza dal diritto e dall'azione nei confronti della Società Varese, che si sarebbe verificata ove si fosse concretizzato il termine della stagione successiva a quella di insorgenza del diritto; non è in dubbio che detto termine è del tutto estraneo al processo innanzi al giudice ordinario che è dotato di diversa disciplina, rispetto alla quale è del tutto inapplicabile quella dell'ordinamento federale, sicché, ove fosse stato sussistente il tesseramento del Martinetti e la deroga al vincolo di giustizia non fosse stata chiesta, la violazione dell'art. 30 Statuto sarebbe stata in pieno consumata.

Il deferimento del Martinetti va pertanto respinto.

Di contro, le violazioni che sono state ascritte agli altri deferiti appaiono provate oltre ogni ragionevole dubbio; prova ne è che nessuno ha contro dedotto e che anche da siffatto comportamento può evincersi la fondatezza del deferimento.

Alla responsabilità delle persone segue quella delle due Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) nei confronti del Sig. Vincenzo Eustachio Montemurro;
- inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Pietro Frontini.

Proscioglie il Sig. Martinetti Daniele.

Accoglie per la parte residua il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per Rosati Antonio inibizione di mesi 6 (sei);
- per Mastrella Antonella inibizione di giorni 45 (quarantacinque),
- per la Società AS Varese 1910 Spa ammenda di € 18.000,00 (euro diciottomila),
- per la Società ASD Anziolavinio ammenda di € 3.000,00 (euro tremila).

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FACCHINETTI (all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa), GIOVANNI ROSSI (all'epoca dei fatti rappresentante della Società USD Vidardese), Società BRESCIA CALCIO Spa e USD VIDARDESE - (nota n. 12081/216 pf14-15 AM/SP/ma del 16.6.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 16 giugno 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Il Signor Angelo Facchinetti, responsabile all'epoca dei fatti del Settore Giovanile della Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1) in relazione all'art. 95 comma 1 e art. 31 comma 3 delle NOIF, per aver sottoscritto per conto di della Società un palesemente invalido accordo di trasferimento di un calciatore in quanto redatto mediante una scrittura privata denominata "*compromesso di trasferimento calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin*" non in linea con quanto prescritto dall'art. 95 comma 1 delle NOIF e nullo altresì nella sostanza in quanto avente ad oggetto l'accordo di trasferimento di un calciatore che al momento della sottoscrizione dell'atto aveva ancora tredici anni e quindi soggetto alla normativa di cui all'art. 31 comma 3 delle NOIF e, pertanto, invalido perché detto calciatore risultava, all'epoca della sottoscrizione dell'atto, libero di diritto da ogni vincolo.
2. Il Signor Giovanni Rossi, Legale Rappresentante all'epoca dei fatti della Società USD Vidardese Spa per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 bis comma 1) in relazione all'art. 95 comma 1 e art. 31 comma 3 delle NOIF, per aver sottoscritto per conto di della Società un palesemente invalido accordo di trasferimento di un calciatore in quanto redatto mediante una scrittura privata denominata "*compromesso di trasferimento calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin*" non in linea con quanto prescritto dall'art. 95 comma 1 delle NOIF e nullo altresì nella sostanza in quanto avente ad oggetto l'accordo di trasferimento di un calciatore che al momento della sottoscrizione dell'atto aveva ancora tredici anni e quindi soggetto alla normativa di cui all'art. 31 comma 3 delle NOIF e, pertanto, invalido perché detto calciatore risultava, all'epoca della sottoscrizione dell'atto, libero di diritto da ogni vincolo.
3. La Società Brescia Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Angelo Facchinetti ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.
4. La Società USD Vidardese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e diretta per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Sig. Giovanni Rossi ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti Signor Angelo Facchinetti e la deferita Società Brescia Calcio Spa, presentavano memoria difensiva con la quale contestando gli addebiti loro mossi chiedevano il proscioglimento dagli addebiti loro ascritti. Quanto ai deferiti Signor Giovanni Rossi e Società USD Vidardese, nei termini

assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il patteggiamento

Alla riunione del 23.7.2015 il Sig. Angelo Facchinetti e la Società Brescia Calcio Spa con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 11.9.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Angelo Facchinetti e la Società Brescia Calcio Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS: [“- pena base per il Sig. Angelo Facchinetti, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 6 (sei); - pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 4.800,00 (€ quattromilaottocento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.200,00 (€ tremiladuecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giovanni Rossi l'inibizione di mesi 9 (nove); nei confronti della Società USD Vidardese l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

4. I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in relazione ai deferiti Giovanni Rossi e USD Vidardese, rileva quanto segue:

Dagli atti del procedimento disciplinare n. 216 pf 2014-2015, avente ad oggetto il "*Mancato rispetto delle norme federali in materia di trasferimento di calciatori da parte della Società Vidardese e Brescia Calcio a seguito di un accordo di trasferimento del calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin, che alla data dell'accordo risultava libero da ogni vincolo*", emergeva che veniva sottoscritto un "accordo di trasferimento" tra la Società ASD Vidardese e la Società Brescia Calcio Spa, del calciatore Zeutsa Dongmo Marcelin". Tale accordo redatto sotto forma di scrittura privata, non può essere considerato valido per l'Ordinamento Federale in quanto non perfezionato nelle forme di cui all'art. 95 comma 3 e art. 100 comma 4 delle NOIF. Tale normativa prevede che le richieste di trasferimento di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" o "giovani di serie" fra Società della stessa o diversa Lega, sono da redigersi, a pena di nullità, sugli appositi moduli federali e debbono essere depositati alle Leghe o Comitati di Competenza; la norma prevede inoltre che "qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà genitoriale". Dalle risultanze istruttorie, emerge, che nessuna delle suddette prescrizioni normative veniva rispettata dai deferiti, e per tali ragioni l'accordo risulta palesemente nullo, con le relative conseguenze regolamentari; inoltre, emergeva che il calciatore oggetto del trasferimento aveva 13 anni al momento della stipula dell'accordo in questione, e pertanto la fattispecie risulta sottoposta alla normativa di cui all'art. 31 comma 3 delle NOIF.

Sulla base della ricostruzione dei fatti e dalle prove prodotte dalla Procura Federale, risulta che l'accordo è affetto da invalidità, anche perché il calciatore all'epoca della sottoscrizione dell'atto, risultava libero da ogni vincolo.

Tutto ciò premesso, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giovanni Rossi e dalla USD Vidardese, con altrettanto violazione delle norme sopra richiamate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Angelo Facchinetti;
- ammenda di € 3.200,00 (€ tremiladuecento/00) nei confronti della Società Brescia Calcio Spa.

In accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

- nei confronti del Signor Giovanni Rossi l'inibizione per mesi 9 (nove);
- nei confronti della USD Vidardese l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(244) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOBILE CAPUANI, LUCA DI PASQUALE, NICOLA RENZI, ALAN BALLATORE, MAURIZIO DIANA, DAVIDE BARIGELLI, MARCO SIMONETTI, ALESSANDRO DELL'ORSO, MICHELE DIMUCCIO, Società L'AQUILA CALCIO 1927 Srl, ASD AVEZZANO CALCIO, ASD P. VIGOR PERCONTI, US JUNIORJESINA LIBERTAS ASD, ASD FEDERLIBERTAS L'AQUILA e FC POMARICO - (nota n. 12824/84 pf14-15 FDL/gb del 30.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra alcuni dei deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 21 ottobre 2015 ore 14 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, del CGS.

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO ORAZIO SCARCELLA (Presidente della Società ASD Apulia Trani), EMILIA ALBANESE, LEONARDA BIANCOFIORE, GRAZIA CAMERO, MARIA D'ADDATO, MICHELA DEL VECCHIO, DOMIZIANA DE MARINIS, FEDERICA DIAFERIA, MARIA PIA DICILLO, ANTONELLA LOPS, MARIKA MAINO, SANTINA MANZI, GIUSEPPINA MARIANO, ANGELA MERGOLA, YLENIA NARSETE, IOLE GABRIELLA PERRONE, STEFANIA SAVINO, IRENE SPALLUCCI, TERESA TONDO (calciatrici della Società ASD Apulia Trani), Società ASD APULIA TRANI - (nota n. 0094/626 pf14-15 GT/dl del 2.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni a:

- Scarcella Alessio Orazio, inibizione di mesi 6 (sei);
- Camero Grazia, Del Vecchio Michela, De Marinis Domiziana, Diaferia Federica, Dicillo Maria Pia, Maino Marika, Manzi Santina, Mariano Giuseppina, Mergola Angela e Narsete Ylenia, squalifica di 2 (due) giornate;
- Albanese Emilia, Biancofiore Leonarda, D'Addario Maria, Lops Antonella, Perrone Iole Gabriella, Savino Stefania, Spallucci Irene e Tondo Teresa, squalifica di 4 (quattro) giornate;
- la Società ASD Apulia Trani, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Osserva quanto segue.

Il deferimento

Con atto del 2 luglio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere (testualmente):

- Scarcella Alessio Orazio,

“...con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto, dopo aver stipulato sull’apposito modulo, gli accordi economici riguardanti n. 11 calciatrici ..., al relativo deposito entro il termine previsto dalla normativa federale; e per non aver redatto, inoltre, sull’apposito modulo, gli accordi economici con altre 7 calciatrici ..., non provvedendo neanche, conseguentemente, al relativo deposito entro il termine previsto dalla normativa federale”;

- Camero Grazia, Del Vecchio Michela, De Marinis Domiziana, Diaferia Federica, Dicillo Maria Pia, Maino Marika, Manzi Santina, Mariano Giuseppina, Mergola Angela, Narsete Ylenia e Spallucci Irene,

“...con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., tutte calciatrici all’epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Apulia Trani, per non provveduto, dopo aver redatto l’accordo economico sull’apposito modulo, al relativo deposito dello stesso entro il termine previsto dalla normativa federale e di settore e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza”;

- Albanese Emilia, Biancofiore Leonarda, D’Addario Maria, Lops Antonella, Perrone Iole Gabriella, Savino Stefania, Spallucci Irene e Tondo Teresa,

“...con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., tutte calciatrici all’epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Apulia Trani, per non redatto l’accordo che le riguardava sull’apposito modulo e per non aver provveduto, dopo aver redatto l’accordo economico sull’apposito modulo, al relativo deposito dello stesso entro il termine previsto dalla normativa federale e di settore e per non aver, conseguentemente, provveduto al relativo deposito dello stesso”;

- LA Società ASD APULIA TRANI,

“...ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere dal presidente Scarcella Alessio Orazio e dalle calciatrici...” sopra elencate.

Il fatto

All’esito degli accertamenti disposti in seguito alla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale rilevava che, per la stagione sportiva 2014/2015, la Società ASD Apulia Trani non aveva depositato nei termini gli accordi economici stipulati con 18 calciatrici e, inoltre, che solo per 11 di essi era stato utilizzato l’apposito modulo.

Rilevava, poi, che tale adempimento non era stato curato dalle atlete interessate.

Con atto del 21 aprile 2015, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini e, successivamente, acquisiva agli atti la memoria difensiva redatta il 11 maggio 2015 dal Presidente Ferro.

I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

A.- In primo luogo occorre prendere atto che all'odierno dibattimento la Procura Federale, interpellata sul documento contestato (modulo difforme da quello prescritto), si è rimessa (testualmente a verbale) *“alla valutazione del Tribunale, non rivenendolo negli atti del fascicolo”*.

Consegue che questa contestazione non risulta supportata da prova alcuna, sicché per essa tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti.

B.- L'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF prescrive che gli accordi economici devono essere redatti su appositi moduli e che, *“entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione”*, le Società devono provvedere al loro deposito, curando di darne comunicazione ai calciatori.

È documentalmente provato ed è stato anche ammesso dal deferito Presidente Scarcella, che il richiamato adempimento non è stato posto in essere nei termini cennati: questa contestazione, quindi, trova puntuale ed esaustivo fondamento probatorio, sicché sul punto non occorrere aggiungere altro.

Di essa risponde con il Presidente deferito anche la Società ASD Apulia Trani, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

C.- Le contestazioni mosse a tutte le calciatrici, per non aver provveduto al deposito degli accordi stipulati, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà (la norma così recita: *“il deposito può essere effettuato”*) di provvedere al deposito dell'accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso.

Trattandosi di mera facoltà, ovviamente la norma non contempla sanzioni neanche per quel che concerne la “conservazione” degli accordi economici raggiunti, che sono sanzionati con la nullità, ex art. 43, comma 2, del Regolamento L.N.D., solo allorquando risultino stipulati (testualmente) *“...fra Società e calciatori/calciatrici ^non professionisti^ e ^giovani dilettanti^, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”*.

Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio.

Considerato, infine, che agli atti del procedimento non è stata versata prova alcuna in ordine a tali violazioni, anche per questa contestazione deve essere disposto il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 19, comma 1, e 18, comma 1, del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento,

appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per la violazione dell'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, infligge le seguenti sanzioni:

- per Scarcella Alessio Orazio, inibizione di mesi 1 (uno);
- per la Società ASD Apulia Trani, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Proscioglie tutti i deferiti dagli altri capi di incolpazione loro ascritti.

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA FERRO (Presidente della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), FATMIRE ASANI, SARA BOTTOLI, ELENA BURIOLA, CHIARA CANAL, ALICE CASAGRANDE, GLORIA CAZZARO, MADDALENA CETTOLIN, GIORGIA CISOTTO, VIOLA CUTIFANI, GIULIA DA RE, FRANCESCA DA ROS, ADRIANA DE MARTIN, MONICA FURLAN, JESSICA GHIRARDO, BARBARA PANCOT, MARISTELLA PAOLETTI, ROBERTA PIAI, GIULIA REGINATO, CHIARA SIMEONI, MARTA SOMMARIVA, RITA SPINAZZE e FRANCESCA ZANELLA (calciatrici della Società ASDCF Permac Vittorio Veneto), Società ASDCF PERMAC VITTORIO VENETO - (nota n. 0043/627 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale, Avv. Di Leginio, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni a:

- Ferro Patrizia, inibizione di mesi 6 (sei);
- Asani Fatmire, Bottoli Sara, Buriola Elena, Canal Chiara, Casagrande Alice, Cazzaro Gloria, Cettolin Maddalena, Cisotto Giorgia, Cutifani Viola, Da Re Giulia, Da Ros Francesca, De Martin Adriana, Furlan Monica, Ghirardo Jessica, Pancot Barbara, Paoletti Maristella, Piai Roberta, Reginato Giulia, Simeoni Chiara, Sommariva Marta, Spinazze Rita e Zanello Francesca, squalifica di 4 (quattro) giornate;
- la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

La Società deferita, che ha contestato la violazione in ordine all'utilizzo di un modulo difforme da quello prescritto per la stipula degli accordi economici con le calciatrici.

Non sono comparse le altre parti deferite.

Osserva quanta segue.

Il deferimento

Con atto dell'1 luglio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere (testualmente):

- Ferro Patrizia,

“...con riferimento alla violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS, dell'art. 3 e dell'art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver redatto l'accordo economico con le calciatrici ...” sopra indicate “sull'apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al relativo deposito dello stesso”;

- Asani Fatmire, Bottoli Sara, Buriola Elena, Canal Chiara, Casagrande Alice, Cazzaro Gloria, Cettolin Maddalena, Cisotto Giorgia, Cutifani Viola, Da Re Giulia, Da Ros Francesca, De Martin Adriana, Furlan Monica, Ghirardo Jessica, Pancot Barbara, Paoletti Maristella, Piai Roberta, Reginato Giulia, Simeoni Chiara, Sommariva Marta, Spinazze Rita E Zanella Francesca:

“...con riferimento alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, dell’art. 3 e dell’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per non aver redatto l’accordo economico che le riguardava sull’apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al relativo deposito dello stesso”;

- LA Società ASDCF Permac Vittorio Veneto,

“...ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere dal presidente Ferro Patrizia e dalle calciatrici ...” innanzi elencate.

Il fatto

All’esito degli accertamenti disposti in seguito alla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale rilevava che, per la stagione sportiva 2014/2015, la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto non aveva depositato nei termini gli accordi economici stipulati con 22 calciatrici e, inoltre, che per detti accordi non era stato utilizzato il prescritto apposito modulo.

Rilevava, inoltre, che tale adempimento non era stato curato dalle atlete interessate.

Con atto del 28 aprile 2015, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini e, successivamente, acquisiva agli atti la memoria difensiva redatta dal Presidente Ferro.

I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

A.- In primo luogo occorre prendere atto che all’odierno dibattimento la Procura Federale, in risposta alla eccezione difensiva della Società e interpellata sul documento contestato (modulo difforme da quello prescritto), si è rimessa alla valutazione di questo Tribunale, non rivenendolo negli atti del fascicolo.

Consegue che questa contestazione non risulta supportata da prova alcuna, sicché per essa tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti.

B.- L’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF prescrive che gli accordi economici devono essere redatti su appositi moduli e che, *“entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione”*, le Società devono provvedere al loro deposito, curando di darne comunicazione ai calciatori.

È documentalmente provato ed è stato anche ammesso dal deferito Presidente Ferro, che il richiamato adempimento non è stato posto in essere nei termini cennati: questa contestazione, quindi, trova puntuale ed esaustivo fondamento probatorio, sicché sul punto non occorre aggiungere altro.

Di essa risponde con il Presidente deferito anche la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

C.- Le contestazioni mosse alle calciatrici deferite, per non aver costoro provveduto al deposito degli accordi, non appaiono fondate, considerato che il richiamato art. 94, comma 2, delle NOIF attribuisce al singolo atleta la facoltà (la norma così recita: *“il deposito può essere effettuato”*) di provvedere al deposito dell'accordo, entro il 25° giorno successivo alla stipula di esso.

Trattandosi di mera facoltà, ovviamente la norma non contempla sanzioni neanche per quel che concerne la *“conservazione”* degli accordi economici raggiunti, che sono sanzionati con la nullità, ex art. 43, comma 2, del Regolamento L.N.D., solo allorquando risultino stipulati (testualmente) *“...fra Società e calciatori/calciatrici ^non professionisti^ e ^giovani dilettanti^, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”*.

Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio.

Considerato, infine, che agli atti del procedimento non è stata versata prova alcuna in ordine a tali violazioni, anche per questa contestazione deve essere disposto il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall'art. 19, comma 1, e 18, comma 1, del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Ferro Patrizia, mesi 1 (uno) di inibizione;
- per la Società ASDCF Permac Vittorio Veneto, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Proscioglie tutti i deferiti dagli altri capi di incolpazione loro ascritti.

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RICCIO (Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile), PAOLA DI MARINO, MYRIAM GRIECO e CATERINA KENSBOCK (calciatrici della Società ASD Napoli Calcio Femminile), Società ASD NAPOLI CALCIO FEMMINILE - (nota n. 0040/624 pf14-15 GT/dl del 1.7.2015).

Il deferimento

Con atto del 1° luglio 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Raffaele Riccio (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Napoli Calcio Femminile), per rispondere, con riferimento alla violazione dell'art. 1 bis, comma 1,

dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8, comma 11, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non avere redatto l'accordo economico con le calciatrici Paola De Marino, Myriam Grieco e Caterina Kensbock sull'apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al deposito dello stesso;

- le calciatrici Paola De Marino, Myriam Grieco e Caterina Kensbock, all'epoca dei fatti tesserate per la Società ASD Napoli Calcio Femminile per rispondere, con riferimento alla violazione dell'art. 1 bis, comma 1, dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 8, comma 11, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 43, comma 2, del Regolamento della LND, per non avere redatto l'accordo economico che le riguardava sull'apposito modulo e per non aver, conseguentemente, provveduto al deposito dello stesso;

- la Società ASD Napoli Calcio Femminile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra descritte condotte poste in essere dalle persone fisiche deferite predette.

La Procura ha proceduto all'istruttoria a seguito della segnalazione del Presidente della LND in data 18 febbraio 2015, con cui questi segnalava che, a seguito di un controllo effettuato, non risultavano depositati gli accordi economici delle suindicate atlete tesserate con la Società ASD Napoli Calcio Femminile.

Prima dell'udienza la Società ha depositato memoria.

Alla riunione del 16 settembre 2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni;

- per Raffaele Riccio, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- per Paola De Marino, Myriam Grieco e Caterina Kensbock, squalifica di 4 (quattro) giornate;
- per la Società ASD Napoli Calcio Femminile, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

I motivi della decisione

Il deferimento a carico del Presidente della Società in relazione al deposito dell'accordo economico tra la Società e la calciatrice Paola De Marino risulta fondato. Il mancato tempestivo deposito dell'accordo è, invero, ammesso dalla Società medesima, sebbene essa la imputi ad una mera dimenticanza che sarebbe stata commessa in buona fede, posto che il comportamento negligente in ogni caso non risulta scusabile.

Parimenti risulta fondato il deferimento riguardante la mancata utilizzazione degli appositi modelli per gli accordi economici relativi alle altre due calciatrici, Myriam Grieco e Caterina Kensbock ed il successivo mancato deposito degli accordi medesimi. Dalla documentazione depositata dalla Società risulta, infatti, che esse sono rientrate rispettivamente in Australia ed in Cina il 12.9.2014 e il 6.9.2014 e, dunque, quand'anche non avessero fatto ritorno in Italia successivamente, circostanza questa non dimostrata malgrado le calciatrici siano ancora tesserate per la Società, la Società avrebbe senz'altro dovuto provvedere agli incumbenti in esame.

I deferimenti a carico delle calciatrici vanno invece respinti posto che le medesime, sebbene possano provvedere al deposito dei relativi accordi economici, non hanno alcun

obbligo di provvedervi, trattandosi di mera facoltà delle tesserate ai sensi dell'art. 94, comma 2 NOIF.

Peraltro si fa osservare che sussiste ampia e consolidata giurisprudenza federale che afferma in maniera definitiva tale principio.

Dalla responsabilità del Sig. Riccio consegue quella oggettiva della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, proscioglie le calciatrici deferite;
Infligge a Raffaele Riccio, l'inibizione di mesi 2 (due) e alla Società ASD Napoli Calcio Femminile, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 17 settembre 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio